



**QUANTIFICAZIONE POSTEGGI TEMPORANEI DA ASSEGNARE IN OCCASIONE DI
FESTIVITÀ, RICORRENZE ED EVENTI PARTICOLARI :
ANNO 2019**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che l'art. 8 delle vigenti 'NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE' di cui alla D.C.C. n.27/2001 (Elab.'2') stabilisce:

"1. In occasione di manifestazioni o eventi configurabili quali riunioni straordinarie di persone, per la vendita di particolari e limitati prodotti in occasioni di festività o ricorrenze religiose, per soddisfare specifiche esigenze nei rioni e nelle contrade e per campagne tradizionali di prodotti ortofrutticoli stagionali, possono essere rilasciate concessioni di posteggi temporanei esclusivamente a soggetti già titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. I posteggi temporanei possono essere individuati in tutto il territorio comunale e devono riguardare esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande e la vendita dei seguenti prodotti :

- a) fiori, ceri e lumini ;*
- b) frutta secca e dolciumi ;*
- c) giocattoli, palloncini, prodotti pirici di libera vendita ;*
- d) bandiere, gagliardetti, sciarpe e berretti in occasione di avvenimenti sportivi ;*
- e) bassa bigiotteria ;*
- f) uva da vino ;*
- g) pomodori per conserve ;*
- h) angurie e meloni ;*
- i) articoli e prodotti inerenti le ricorrenze e le festività.*

3. Il Settore Attività Produttive, di concerto con la Polizia Locale, predispone entro il 30 gennaio di ogni anno il calendario annuale delle manifestazioni, tenendo conto delle richieste e delle proposte delle eventuali associazioni o comitati promotori delle stesse .

4. Sulla base del calendario annuale, i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche presentano al Comune l'istanza di assegnazione dei posteggi temporanei .

5. Le istanze di assegnazione devono essere presentate per ogni singola manifestazione .

6. Le istanze devono pervenire almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione .

7. L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base del maggior numero di frequenze effettive alla manifestazione, qualora la stessa venga riproposta per più anni, e se compatibile con i tempi di svolgimento della stessa, con le modalità previste per le fiere ."

RITENUTO, in forza del disposto normativo surrichiamato, doversi provvedere alla previsione dei posteggi per merceologie specifiche, con il fine primario della migliore realizzazione delle manifestazioni in 'CALENDARIO 2019' e dell'ottimizzazione del servizio all'utenza, anche extraurbana, che in tali occasioni normalmente accede copiosa;

RITENUTO, altresì, opportuno demandare, a successiva valutazione interdirezionale, l'opportunità di istituire, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 1 del vigente REGOLAMENTO DELLE FIERE (D.C.C 27/01 Elab."2"), la "Fiera della Festa Patronale di S.Gerardo", con conseguente modifica di quanto contenuto nel presente provvedimento per quanto concerne numero, modalità ed aree di insediamento dei posteggi previsti per la predetta festività;

ACQUISITO IL PARERE VINCOLANTE DELL'U.D. POLIZIA LOCALE;

SENTITE le associazioni degli operatori commerciali maggiormente rappresentative a livello locale e nazionale;

RITENUTO disporre, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 160/2010, con il presente provvedimento l'obbligo di presentazione in modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (in breve Suap) di questo comune delle domande finalizzate all'ottenimento di un posteggio in occasione delle feste, ricorrenze, eventi e vendita di prodotti stagionali di cui al citato art. 8 del Regolamento vigente;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ;

VISTA la Legge Regionale 20 luglio 1999, n.19 come modificata ed integrata dalla Legge 23 settembre 2008, n.23 ;

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

VISTE le " Norme Comunali per il Commercio su Aree Pubbliche " contenute nell'Elaborato 2 di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.27/2001 attuativa del D.Lgs. n.114/1998 e L.R. n.19/1999 ;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

VISTA la Legge 7 giugno 1990, n. 241 e sue successive modificazioni ed integrazioni ;



VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

VISTO lo Statuto Comunale;

DISPONE

1) Le istanze per l'assegnazione dei Posteggi temporanei devono pervenire al Suap almeno trenta giorni prima dello svolgimento della manifestazione in modalità telematica, mediante l'applicativo acquisitivo informatico in uso, secondo il percorso "*impresainungiorno.it accesso al suap*" o "*www.comune.potenza.it servizi on line suap*", compilando la pratica di "concessione suolo pubblico". **Non saranno prese in considerazione, senza ulteriori avvisi, le domande pervenute in modalità cartacea o telematica diversa da quella indicata nel presente provvedimento .**

2) Sono determinati, secondo lo schema che segue, POSTEGGI per la vendita di quei prodotti quali*palloncini, noccioline, dolciumi a lunga conservazione, ninnoli e bassa bigiotteria, specifici prodotti attinenti l'evento*, oltre che per la *somministrazione di alimenti e bevande*ove prevista, la cui vendita, da parte di commercianti autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, avviene tradizionalmente nel periodo delle citate ricorrenze:

LOCALITÀ	EVENTO	GIORNO / PERIODO	S ¹	M ²
1. TUTTA LA CITTA'	CARNEVALE	dal 27/02/ al 5/03/ 2019*	-	3
2. TUTTA LA CITTA'	SAN VALENTINO	14/02/2019	-	3
3. PRESSO LUNA PARK	PERIODO PASQUALE	dal 9/03 al 29/04/2019	4	4
4. RIONE LUCANIA	S.GIUSEPPE LAVORATORE	dal 28/04 all' 1/05/2019	3	2
5. C.DA SAN FRANCESCO	SAN MICHELE ARCANGELO	dal 4/05 al 5/05/2019	4	3
6. C.DA TRINITA' SICILIA	MADONNA DI FATIMA	dall' 11/05 al 12/05/2019	3	3
7. C.DA GIULIANO	MARIA SS. AUSILIATRICE	dal 18/05 al 19/05 e il 24/05/2019	4	7
8. TUTTA LA CITTA	FESTA PATRONALE	dal 27/05 al 30/05/2019**	16***	30***
9. MASSERIA CAVALIERE	IMMACOLATA CONCEZIONE	dal 25/05 al 26/05/2019	2	4
10. C.DA MONTOCCHIO	SS. REDENTORE	dall'1/06 al 2/06/2019	3	5
11. C.DA SAN NICOLA	SAN NICOLA	dall'1/06 al 2/06/2019	4	2
12. C.DA S.ANTONIO LA MACCHIA	SANT'ANTONIO	dal 12/06 al 13/06/2019	3	3
13. C.DA BARRATA	SANT' ANTONIO	9/06/2019	2	2
14. RIONE RISORGIMENTO	SAN GIOVANNI BOSCO	dal 15/06 al 16 /06/2019	3	5
15. VIALE DANTE	FESTA DEL QUARTIERE	dal 21/06 al 23/06/2019	3	5
16. RIONE POGGIO TRE GALLI	SANTA CECILIA E/O FESTA DELLO SPORT	DA DEFINIRSI		
17. RIONE FRANCIOSO	SS. PIETRO E PAOLO	dal 28/06 al 29/06/2019	2	1
18. C.DA LAVANGONE	MADONNA DELLE GRAZIE	dal 6/07 al 7/07/2019	2****	3

¹ Somministrazione alimenti e bevande

² vendita dei prodotti indicati al comma 2 dell' art. 8 delle vigenti 'NORME COMUNALI PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE'



19. C.DA BUCALETTO	SANTA MARIA DELLE GRAZIE	DA DEFINIRSI		
20. RIONE SAN ROCCO	SAN ROCCO	16/08/2019*****	2	2
21. C.DA SAN LUCA BRANCA	MADONNA DELLE GRAZIE	dal 31/08 all' 1/09/2019	2*****	2
22. RIONE COCUZZO	MARIA SS. IMMACOLATA	dal 7 all' 8/09/2019	3	5
23. RIONE SANTA MARIA	S. MARIA DEL SEPOLCRO	dal 10/09 al 12/09/2019	2	1
24. C.DA BOSCO PICCOLO	SAN MICHELE ARCANGELO	DA DEFINIRSI	1	1
25. RIONE SANTA MARIA	S. FRANCESCO	dal 2/10 al 6/10/2019	2	1
26. CENTRO STORICO	S. GERARDO VESCOVO	dal 26/10 al 30/10/2019	-	1
27. TUTTA LA CITTA'	HALLOWEEN	dal 30/10 al 31/10/2019	-	2
28. RIONE BETLEMME	BEATA VERGINE DEL ROSETO	7/10/2019	2	1

* Gli operatori già autorizzati negli anni precedenti in Zona ASI hanno facoltà di chiedere l'occupazione del posteggio durante la festività di Carnevale per il periodo compreso tra il 9/02/2019 al 9/03/2019.

**** Per gli operatori con posteggio assegnato a viale Dante, apertura dal 29/05 al 30/05, salvo diverse disposizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.**

*****I posteggi saranno sistemati secondo le modalità prescritte dalle normative sulla sicurezza vigenti e, pertanto, saranno, in parte, delocalizzati in siti diversi da quelli utilizzati nelle edizioni precedenti della festa patronale.**

****** Salvo individuazione spazio per terzo posteggio.**

******* L'operatore assegnatario di posteggio M che vanta più presenze ha la facoltà di richiedere l'occupazione del posteggio dal 13/08/2019 al 16/08/2019.**

******* Alternanza dei primi 4 operatori in graduatoria.**

3. Sono istituiti per l'anno 2019, n.2 (due) posteggi per la vendita nei giorni festivi e prefestivi di *"fiori, ceri lumini e simili"* nell'area a sx del fronte ingresso principale del Cimitero Monumentale, da assegnare a rotazione a titolari di autorizzazione per l'esercizio del Commercio su Aree Pubbliche, e n.1 (uno) posteggio per produttore agricolo, (definire posizione) su specifica istanza da prodursi entro il 15 marzo 2019.

4. Per il periodo "PASQUA 2019", ricompreso tra il 18 aprile ed il 25 aprile 2019 (possibile proroga al 28 aprile), sono determinati, secondo lo schema che segue, N. 12 POSTEGGI, per la esclusiva vendita di quei prodotti quali : *noccioline, uova pasquali, ninboli e bassa bigiotteria, giocattoli o piante e fiori*, che da parte di commercianti su aree pubbliche avviene tradizionalmente nel periodo delle Feste Pasquali, con specificazione per ciascuno di essi della superficie massima concedibile:

Centro Storico	2 posteggi (1)
Via Ionio	1 posteggio → 20 mq.
Via F. S. Nitti	1 posteggio → 20 mq.
Via Roma (Mediafor)	1 posteggio → 30 mq.
Via dei Frassini	1 posteggio → 20 mq.
Rione Bucaletto	1 posteggio → 20 mq.
Rione Malvaccaro	1 posteggio → 20 mq.
Via del Basento (Vivalat)	1 posteggio → 50 mq.
Contrada Macchia Romana (C5 e C6)	1 posteggio → 20 mq.
Poggio Tre Galli	1 posteggio → 20 mq.
Viale Dante	1 posteggio → 20 mq.

(1) da localizzare e dimensionare in necessaria coordinazione con gli eventi e le manifestazioni previste.

5. In occasione del periodo tradizionalmente dedicato alla commemorazione dei defunti, compreso tra sabato 26 ottobre e domenica 3 novembre 2019, sono determinati, secondo lo schema che segue, n.12 POSTEGGI per la esclusiva vendita dei seguenti prodotti: *"fiori, ceri, lumini e simili"*, da parte di commercianti su aree pubbliche, produttori o imprenditori agricoli:



Via Torraca (spazi da definirsi compatibilmente alle disponibilità)	3 posteggi
Via Anzio	1 posteggio
Via Della Rimembranza (riservati a produttori e/o imprenditori agricoli di fiori e piante)	8 posteggi

6. Per il periodo “NATALE 2019” compreso tra venerdì 20 novembre 2019 e lunedì 6 gennaio 2020, e da sabato 19 ottobre 2019 per la sola vendita di “caldarroste”, sono determinati, secondo lo schema che segue, n.13 POSTEGGI per la esclusiva vendita dei seguenti prodotti: “*articoli specificamente natalizi, noccioline, ninnoli e bassa bigiotteria, caldarroste, piante e fiori, giocattoli, giochi pirici di libera vendita*”, che da parte di commercianti su aree pubbliche avviene tradizionalmente nel periodo delle Feste di Natale, con specificazione per ciascuno di essi della superficie massima concedibile:

N.B. Il periodo di occupazione di suolo pubblico potrà essere ridotto su istanza degli operatori assegnatari di posteggio.

Centro Storico	3 posteggi (1) (2)
Via Ionio	1 posteggio → 20 mq.
Via F. S. Nitti	1 posteggio → 20 mq.
Via Roma (Altezza Mediafor)	1 posteggio → 30 mq.
Via dei Frassini	1 posteggio → 20 mq.
Rione Bucaletto	1 posteggio → 20 mq.
Rione Malvaccaro	1 posteggio → 20 mq.
Via del Basento (Vivalat)	1 posteggio → 50 mq.
Contrada Macchia Romana	1 posteggio → 20 mq.
Poggio Tre Galli	1 posteggio → 20 mq.
Viale Dante	1 posteggio → 20 mq.

(1) Uno per la vendita esclusiva di castagne

(2) da localizzare e dimensionare in necessaria coordinazione con gli eventi e le manifestazioni previste.

7. Per i periodi, in cui tradizionalmente avviene la vendita di prodotti ortofrutticoli stagionali freschi secondo il calendario sottospecificato:

- inizio luglio – fine settembre (vendita esclusiva di meloni e angurie) ;*
- primi di agosto – metà settembre (vendita esclusiva di pomodori da conserva) ;*
- primi di ottobre – metà novembre (vendita esclusiva di uva da vino) ;*
- fine novembre – fine marzo (vendita esclusiva di agrumi (sperimentale nelle more dell'approvazione delle modifiche del Regolamento vigente))*

7.1 sono indicate, di seguito, le zone cittadine in cui saranno individuate le aree pubbliche destinate alla vendita al dettaglio dei prodotti sopra specificati, con possibilità di rilascio, agli aventi titolo, di concessioni temporanee di uno o più posteggi da assegnare tenuto conto della capienza delle aree, del numero delle domande, delle tipologie ed attrezzature di vendita indicate dai richiedenti, della tipologia di prodotto, della durata della occupazione:

- Zona industriale;*
- Zona Poggio Tre Galli;*
- Zona Ospedale Nuovo / Betlemme*

con divieto di installazione al suolo di manufatti di qualsiasi tipo senza autorizzazione, e, per l'area 1, senza il prescritto nulla-osta ASI;

7.2 i titolari di autorizzazioni al commercio del settore alimentare trattanti in modo esclusivo o prevalente prodotti ortofrutticoli, nel rispetto delle norme urbanistiche, igienico sanitarie, di polizia stradale, ed altre di pubblico interesse, possono legittimamente estendere la vendita dei prodotti sopra specificati su aree di stretta pertinenza esterna alle strutture principali di esercizio, previo ottenimento della concessione di suolo pubblico e pagamento dei relativi oneri concessori (Cosap) e tributari ;

7.3 gli operatori, esclusivamente per la vendita al dettaglio dei suindicati prodotti, potranno osservare, nei periodi sopra specificati, la regolamentazione oraria per gli esercizi di commercio al dettaglio su area privata.

8. L'operatore ha l'obbligo, al termine della giornata lavorativa, di provvedere a lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e manufatti di ogni genere e di rimuovere dall'area in assegnazione tutti i rifiuti prodotti.

Le assegnazioni dei posteggi saranno valide soltanto per i prodotti, i giorni ed il luogo indicato nell'atto di concessione e saranno efficaci solo se accompagnate dalla ricevuta di pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico (Cosap) e della tassa rifiuti.



9. La concessione deve essere tenuta presso il punto vendita ed esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e controllo.

10. L'esercizio dell'attività di vendita nelle suddette aree deve essere svolto nel costante rispetto della vigente normativa in materia igienico-sanitaria, di polizia stradale, del codice della strada e del presente provvedimento; la concessione del posteggio potrà essere sospesa o revocata in caso di accertato abuso da parte del titolare o di non rispetto delle condizioni o termini in essa previste o prescritte da norme generali e regolamentari, nonché per motivi di pubblico interesse.

11. I POSTEGGI di cui al presente provvedimento saranno utilizzati per il rilascio di concessioni temporanee di suolo pubblico, esclusivamente per il commercio dei prodotti specificati, a titolari di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, a norma dell'art. 28, co.3, della L.R. n.19/1999 come sostituito dall'art.23 della L.R.n.23/2008.

12. I posteggi saranno collocati nell'area indicata nei titoli concessori rilasciati dal Suap, sotto il controllo della Polizia Locale, in modo da non arrecare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale e non ostruendo ingressi di abitazioni e di negozi e, comunque, compatibilmente con tutte le altre esigenze a tutela della sicurezza e della pubblica incolumità. In ogni caso dovrà essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, etc.), e della vigilanza (carabinieri, Questura, Polizia Locale, etc.).

13. Ove occorresse, per causa di forza maggiore, o per esigenze di tutela della sicurezza, dell'incolumità e dell'igiene e salute pubblica, ivi compreso l'adattamento ai percorsi e/o programmi di singole manifestazioni, i posteggi potranno, oltre che essere soppressi, diminuiti o aumentati di numero e/o dimensione e durata, localizzati in aree o siti diversi da quelli sopra specificati.

14. Lo svolgimento di manifestazioni ed eventi culturali di pregio e di rilevante interesse pubblico, non prevedibili allo stato, potrà comportare, fermo il rimborso delle somme versate a titolo di pagamento degli oneri concessori e tributari da parte degli assegnatari, la soppressione dei posteggi previsti nel presente provvedimento.

15. La Polizia Locale è incaricata di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

Della presente ordinanza verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Ente per gg. 60 (sessanta), attraverso la pubblicazione integrale sul sito www.comune.potenza.it, nonché, per estratto, tramite stampa locale.

Copia della presente ordinanza va trasmessa all'UFFICIO EDILIZIA E ALLE UU.DD. "POLIZIA LOCALE", "SERVIZI ALLA PERSONA- UFFICIO MOBILITÀ E UFFICIO CULTURA", "MANUTENZIONE URBANA", "SERVIZI ISTITUZIONALI - UFFICIO ELETTORALE", URP ed UFFICIO STAMPA" per ogni seguito di competenza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'albo pretorio o della piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Dalla Residenza Municipale, 8 febbraio 2019

MTL/ag

IL DIRIGENTE
(Ing. MARIO RESTAINO)